

## ESERCITAZIONE

Nel 2017, Caia, noto soprano residente in Italia, tiene un concerto a Budapest per il quale ottiene un compenso pari ad € 8.000. Anche al fine di beneficiare di un'imposizione meno gravosa, l'artista dichiara il compenso al fisco ungherese, versando a quest'ultimo le imposte dovute. A tal fine, l'artista invoca l'art. 5 della Convenzione bilaterale sulla doppia imposizione, stipulata dalla Repubblica Italiana e dalla (all'epoca) Repubblica popolare ungherese (v. all. 1).

In seguito a verifiche incrociate, l'Agenzia delle entrate viene a conoscenza del reddito non dichiarato da Caia e le notifica un avviso di accertamento nel quale afferma che la Convenzione del 1977 non è più in vigore e che la materia è oggi disciplinata dall'art. 17 della Convenzione multilaterale sulla doppia imposizione del 2010, firmata dal Governo italiano nel 2010 e successivamente eseguita dal Parlamento con legge 5/2011, il quale consentirebbe l'esercizio del potere impositivo da parte dello Stato di residenza (v. all. 2). Si noti che, al momento della ratifica, il governo ungherese ha apposto una dichiarazione e che tale dichiarazione è stata oggetto di obiezione da parte della Francia (all. 3).

Provate a "risolvere" il caso redigendo un parere giuridico nella prospettiva dell'Agenzia delle Entrate **oppure** in quella di Caia

NB: I trattati citati, ancorché "ispirati" a testi giuridici esistenti, non sono reali!

---

# ALLEGATO 1

**Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (Budapest, 5 maggio 1977)**

## Art. 5

I redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili solo nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

# ALLEGATO 2

## Convenzione multilaterale sulle doppie imposizioni (Roma, 2 giugno 2010)

### Preambolo

Gli Stati contraenti, allo scopo di evitare le doppie imposizioni ed al contempo di contrastare l'evasione fiscale, hanno convenuto quanto segue [...]

### Art. 17

I redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

### Art. 18

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. [...]

### Art. 35

Gli Stati possono esprimere il proprio consenso ad obbligarsi alla presente Convenzione, mediante:

- 1) La firma della stessa
- 2) Il deposito dello strumento di ratifica o adesione

---

## ALLEGATO 3

### **Dichiarazione depositata dalla Repubblica ungherese al momento della ratifica della Convenzione del 2010**

La Repubblica ungherese si intende vincolata all'art 17 della Convenzione a condizione che esso sia interpretato nel senso di consentire l'esercizio del potere impositivo anche da parte dello Stato di residenza dell'artista.

### **Obiezione francese**

La riserva depositata dal governo ungherese finisce col consentire la doppia imposizione del medesimo reddito (ad opera dello Stato di residenza e di quello in cui la prestazione artistica viene eseguita) ed è quindi inammissibile per incompatibilità con l'oggetto e lo scopo del trattato. Di conseguenza, il trattato non può entrare in vigore nei suoi confronti.